



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 10 giugno 2009

Protocollo: 81793

Alle Direzioni Regionale delle
Dogane.

Rif.
Allegati:

Agli uffici delle Dogane.

Oggetto: Prosciutti marchiati codice di restituzione 0101981100

Questo Servizio, nella sua veste di organismo pagatore delle restituzioni FEAGA, sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, eroga le restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, tra i quali i prosciutti marchiati di cui al codice di restituzione 021019819100 e i prosciutti non marchiati di cui al codice di restituzione 021019819300.

Recentemente è stato rilevato, dall'esame delle istanze di restituzione in carico al SAISA, che, in alcune circostanze, un esportatore ha dichiarato una partita di prosciutti crudi, forniti di marchio del Consorzio di riferimento, con la nomenclatura dei prosciutti non marchiati ed ha esibito un titolo AGREX ugualmente riferito a prosciutti non marchiati, ovviamente senza essere in possesso della certificazione di marchiatura.

Tale eventualità concerne sia la sfera di competenza degli uffici doganali che espletano le formalità di esportazione, che quella del SAISA il quale dovrà attribuire la giusta aliquota di restituzione (nel caso di specifica richiesta da parte dell'esportatore), dal momento che i prodotti sono classificabili, dal punto di vista delle restituzioni, in una diversa nomenclatura (0210.1981 codice di restituzione 9300 per i prosciutti non marchiati e codice di restituzione. 9100 per i prosciutti marchiati). In tal senso, allo stato, si rappresenta che la normativa comunitaria afferente la fissazione delle aliquote di restituzione prevede per entrambe i prodotti citati il medesimo tasso di restituzione.

Questo Servizio valutata attentamente la questione, ritiene in primo luogo che la certificazione di marchiatura per il codice di restituzione 021019819100, sia elemento richiesto solo per accedere ad un'aliquota di restituzione particolare; infatti la nota 2 del regolamento Ce 1344/08, che descrive la nomenclatura dei prodotti agricoli con restituzione (che aggiorna il Reg. (CEE) 3846/87) recita "*sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata....*"; risulta evidente che alla certificazione *de quo* non possono essere attribuite altre valenze, come la tutela del consumatore e altro, dal momento che tali requisiti sono

SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI SETTORE AGRICOLO
Ufficio del Direttore

00143 Roma, Via M. Carucci 71 – Telefono +39 065024.... – Fax +39 0650244105- e-mail: saisa.liquidazioni@agenziadogane.it

garantiti dalla presenza del marchio a fuoco, la cui apposizione è consentita in base ad una regolamentazione ed un controllo del Consorzio competente.

Tutto ciò premesso, questo Servizio ritiene che ,per le operazioni di esportazione con richiesta di restituzione FEAGA di prosciutto crudo (codice di restituzione 021019819100) effettuate nel modo sopraindicato con richiesta di restituzione FEAGA, **in presenza di aliquota identica per i due prodotti**, possa essere erogato il beneficio in argomento, nell'ipotesi in cui venga acquisita la documentazione congruente alla merce dichiarata, cioè prosciutto di Parma, il titolo *agrex* per tale prodotto, con l'esibizione del solo certificato del Consorzio I.P.Q rilasciato alla produzione che attesti la denominazione del prosciutto e di una apposita dichiarazione, resa dall'operatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che confermi che l'operazione doganale di esportazione effettuata si riferisca a prosciutti compresi nella certificazione rilasciata dal Consorzio competente. Tale dichiarazione sarà allegata alla bolletta di esportazione, con l'obbligo di specifica annotazione nel campo 44 degli estremi del certificato.

Resta inteso che il competente l'Ufficio doganale, nell'ambito delle proprie verifiche di competenza e dei controlli di cui al Reg. Ce 1276/08, dovrà effettuare i debiti riscontri per appurare appurando la veridicità di quanto affermato nella predetta dichiarazione ossia la verifica del certificato del Consorzio competente.

Al riguardo si rappresenta che gli uffici doganali avranno cura di verificare in sede di controllo documentale o di eventuale controllo fisico che i prosciutti in argomento siano provvisti del suddetto certificato di marchiatura e della predetta dichiarazione resa dall'operatore.

Nel caso specifico dei controlli fisici ex Reg. Ce 1276/08 la verifica dovrà essere espressamente annotata nella casella (controllo qualitativo) della check list predisposta per questa tipologia di controlli. Qualora dall'accertamento risultino anomalie, rispetto a quanto dichiarato sulla lista di controllo, dovrà essere apposta la seguente annotazione:

“Requisiti in materia di certificazione di marchiatura di cui al Reg.Ce 1344/08 non soddisfatti”.

Si ribadisce che tale disposizione avrà efficacia **fino a quando le aliquote di restituzione per i prosciutti marchiati e non marchiati avranno il medesimo importo.**

Nell'invitare gli uffici in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente nota, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore del SAISA

Dott. Roberto Chiara



